

REGOLAMENTO (CE) N. 694/98 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 1998

che fissa, per la campagna 1997/98, gli importi da versare alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva e alle loro unioni riconosciute

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1581/96 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20 quinquies, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 20 quinquies del regolamento n. 136/66/CEE, si trattiene una percentuale dell'aiuto alla produzione per contribuire al finanziamento delle attività delle organizzazioni di produttori e delle loro unioni;

considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3061/84 della Commissione, del 31 ottobre 1984, recante modalità d'applicazione del regime d'aiuto alla produzione di olio d'oliva ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2455/97 ⁽⁶⁾, gli importi unitari da versare alle unioni e alle organizzazioni di produttori sono stabiliti in funzione delle previsioni dell'importo globale da ripartire; che la ritenuta relativa alla campagna 1997/98 è stata fissata dal regolamento (CE) n. 1414/97 del Consiglio ⁽⁷⁾; che le risorse che si renderanno disponibili in ciascuno Stato membro grazie alla citata trattenuta dovranno essere adeguatamente ripartite tra gli aventi diritto;

considerando che per garantire una ripartizione uniforme tra le unioni e le associazioni di produttori e per maggiore chiarezza è opportuno stabilire un fatto generatore specifico per il tasso di conversione agricolo degli importi fissati; che, dato il carattere della misura, allo scopo di facilitarne la gestione è opportuno fissare il fatto generatore alla data del 1° febbraio 1998;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1997/98, gli importi previsti all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 3061/84 sono fissati come segue:

- per la Spagna rispettivamente 7 ECU e 2 ECU,
- per il Portogallo rispettivamente 0 ECU e 4,5 ECU,
- per la Grecia rispettivamente 2,6 ECU e 2,6 ECU,
- per la Francia rispettivamente 1,5 ECU e 1,5 ECU,
- per l'Italia rispettivamente 2,4 ECU e 2,4 ECU.

Articolo 2

Gli importi di cui all'articolo 1 sono convertiti in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in vigore il 1° febbraio 1998.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 11.⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 288 dell'1. 11. 1984, pag. 52.⁽⁶⁾ GU L 340 dell'11. 12. 1997, pag. 26.⁽⁷⁾ GU L 196 del 24. 7. 1997, pag. 4.